



San Marino, li 9 dicembre 2021/1721 D.F R

Prot. n.130982/2021  
Circolare n.5/2021

**A tutti i contribuenti e soggetti interessati**

Oggetto: **Nuove disposizioni sulla dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF) – Modifiche al Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199. Compilazione della dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020.**

Si rende noto ai contribuenti che in esecuzione della delega di cui all'articolo 4 della Legge 29 ottobre 2021 n. 183, l'Onorevole Congresso di Stato ha adottato il **Decreto Delegato n.196 del 7 dicembre 2021 recante nuove disposizioni in relazione alla dichiarazione in oggetto.**

Tale delega nasce dalla necessità di apportare dei correttivi tecnici e precisazioni normative al Decreto Delegato n. 199/2020.

Pertanto, **con riferimento alla dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020**, a precisazione ed integrazione delle istruzioni ed indicazioni di cui alla Circolare prot. n.00069834/2021 del 24 giugno 2021 del Dipartimento Finanze e Bilancio, si specificano e forniscono nuove ed ulteriori istruzioni e modalità compilative, a seguito e a chiarimento, altresì, delle modifiche intervenute con il Decreto Delegato n. 196 del 7 dicembre 2021.

Il decreto in trattazione, come da delega, ha introdotto alcune semplificazioni compilative e dichiarative rispetto alla normativa previgente.

In particolare è stato eliminato l'obbligo di dichiarare le azioni o quote di società residenti, possedute dal contribuente direttamente o indirettamente per interposta persona, in quanto informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria ed è stato eliminato l'obbligo dichiarativo degli oggetti preziosi.

Altresì sono stati specificati i termini di prescrizione dei controlli da parte dell'Ufficio Tributario (articolo 8, comma 4) ed è stato previsto il termine ultimo per effettuare da parte del contribuente l'integrazione o la rettifica di una dichiarazione validamente presentata (articolo 5).

Nel testo del Decreto Delegato n. 196/2021 il termine **"detenzione" della attività patrimoniali e finanziarie e quote societarie, presente nel Decreto Delegato n. 199/2020 è stato sostituito con il termine "possesso"**; è specificato che devono essere dichiarate le attività finanziarie, patrimoniali e quote societarie estere possedute dal contribuente, direttamente ed indirettamente anche per interposta persona.



## - SOGGETTI OBBLIGATI-

Le persone fisiche, anche per le operazioni compiute in relazione all'attività d'impresa o professionale, le associazioni giuridicamente riconosciute, le fondazioni, i trust e gli affidamenti fiduciari, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino, sono tenuti a presentare la Dichiarazione delle Attività Patrimoniali e Finanziarie (DAPEF).

## - AMBITO OGGETTIVO -

Oggetto della DAPEF sono tutte le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero, **direttamente e indirettamente, anche per interposta persona.**

Le attività in trattazione vanno indicate in dichiarazione indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

Devono essere indicate le attività patrimoniali, finanziarie e le quote societarie estere possedute dal contribuente al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal periodo d'imposta 2020.

Devono essere dichiarate le attività patrimoniali e finanziarie possedute all'estero anche se relative allo svolgimento di una attività economica o professionale, ma si specifica che le attività finanziarie (es. casistica più ricorrente: i conti correnti) relative a società di persone estere di cui il contribuente sammarinese è socio, non devono essere dichiarate (vanno dichiarate le relative quote delle predette società quali quote societarie possedute all'estero).

Le attività patrimoniali e finanziarie da dichiarare sono quelle possedute dal contribuente in forza di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.

Con riferimento ai diritti reali di godimento, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 il contribuente deve dichiarare le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie estere sui quali ha il diritto di usufrutto. Non devono invece essere dichiarati i diritti reali di godimento di superficie, di enfiteusi, di abitazione e le servitù.

In ragione dei quesiti e dubbi che sono stati partecipati recentemente all'Amministrazione finanziaria con riguardo a fattispecie e casi ricorrenti, sempre con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020, si specifica quanto segue:

- la nuda proprietà, la locazione (ossia l'affitto, il noleggio di beni mobili ed immobili) non vanno dichiarate;
- non devono essere dichiarate le somme accantonate all'estero dal datore di lavoro per il TFR dei lavoratori dipendenti; non vanno dichiarate le assicurazioni/polizze infortunio o malattia, mentre come già specificato nella precedente Circolare prot.n. 000069834/2021 del 24 giugno 2021 devono essere dichiarate le polizze assicurative sulla vita e a capitalizzazione (che vanno indicate o con il valore di riscatto/rimborso o in caso di mancanza del predetto valore, indicando i premi versati sino al 31/12 dell'anno dichiarativo).



Si ribadisce che le attività finanziarie (es. un conto corrente, ecc.) non vanno dichiarate se il contribuente non è cointestatario ma ha solo la delega ad operare (es. delega anche senza limiti: con prelievi, pagamenti, disposizioni ecc.). Si ribadisce pertanto che la semplice delega ad operare su conti correnti o a negoziare titoli/valori/attività finanziarie estere non comporta l'obbligo di dichiarazione.

In considerazione dei quesiti e casistiche poste dai contribuenti con riferimento al valore da utilizzare ed indicare per gli immobili e terreni posseduti fuori dal territorio dello Stato si rinvia a quanto già specificato nella Circolare precedente prot.n. 000069834/2021 del 24 giugno 2021 e si precisa che, nel caso in cui il valore della base imponibile ai fini IMU, di cui alla lettera a) di pagina 3 della predetta circolare, sia pari a 0,00 (zero), si conferma che il valore da dichiarare è 0,01 (poiché l'applicativo informatico allo stato attuale non prende il valore 0,00), in luogo degli altri valori indicati nella precitata circolare.

Con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 e comunque sino a nuove disposizioni impartite dall'Amministrazione finanziaria a mezzo circolari, le criptovalute e i bitcoin posseduti all'estero non devono essere dichiarati.

**La dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021.** Se presentata entro il 30 giugno 2022 è tardiva ma valida ed assoggettata alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto Delegato n. 196 del 7 dicembre 2021; se presentata oltre il 30 giugno 2022 è omessa.

Alla dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020 si applicano le disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 196 del 7 dicembre 2021.

**Ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del Decreto Delegato n. 196/2021 le dichiarazioni DAPEF relative al periodo d'imposta 2020 presentate dal contribuente secondo le disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 199/2020 e le indicazioni di cui alla precedente Circolare dell'Amministrazione Finanziaria del 24 giugno 2021 prot. n. 00069834/2021, sono valide.**

Pertanto, non è obbligo del contribuente procedere alla rettifica della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 presentata secondo le disposizioni e regole applicative del Decreto Delegato n.199/2020, anche qualora l'applicativo informatico di compilazione e trasmissione della dichiarazione DAPEF 2020 subisca delle modifiche e aggiornamenti.

L'Amministrazione finanziaria è a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.

Il Direttore  
Dott.ssa Ida Valli